

Comunicato regionale 6 dicembre 2023 - n. 158
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Attivazione di bandi 2024 relativi a nuovi interventi SRA dello sviluppo rurale non attivati nel 2023

Si comunica che nel 2024 Regione Lombardia intende aprire bandi relativi ai seguenti nuovi interventi «SRA» del Complemento regionale, non attivati nel 2023:

- SRA01 - Produzione integrata
- SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
- SRA22 - Impegni specifici risaie - azione 2

Di seguito vengono anticipate le principali indicazioni tecniche per l'attuazione di ciascun intervento, che saranno perfezionate con la pubblicazione dei bandi, prevista nel primo trimestre del 2024.

Si informa che Regione Lombardia ha presentato una richiesta di modifica del PSP 2023-2027 vigente, che comprende alcune indicazioni tecniche contenute negli allegati relativi agli interventi sopra indicati. Tali indicazioni, sono state approvate dal Comitato di Monitoraggio Regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - CMR in data 22 novembre 2023 nelle more dell'approvazione della modifica del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 da parte della Commissione Europea.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Specifiche tecniche per gli interventi anno 2024

SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

FINALITÀ

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).

Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce ad una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA01 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1° gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA01 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA01 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA01 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio», «superfici NON a premio» e «superfici NON a premio MA comunque assoggettate all'impegno».

Gli impegni dell'intervento SRA01 sono applicabili ad «appezzamenti fissi», pertanto, gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Aderenza del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione («Conformità ACA» o «Conformità ACA più marchio» o «Marchio»), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le colture ammissibili sono:
 - Macrogruppo colture erbacee
 - gruppo coltura seminativi
 - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)
 - gruppo coltura colture orticole
 - Macrogruppo colture arboree
 - - gruppo coltura vite
 - - gruppo coltura fruttiferi
 - - gruppo coltura olivo
- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
 - 1 ettaro per tutte le colture su tutto il territorio regionale
 - 0,5 ettari in collina e montagna ISTAT per colture orticole e arboree

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso ma-

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

crogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale), articolati in «norme generali» e «norme per coltura» e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivo	385

DEMARCAZIONE OCM

Per il pagamento della produzione integrata, il richiedente può scegliere la fonte di finanziamento (con intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale).

È possibile aderire all'intervento SRA 01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 (superficie sotto impegno per l'intervento SRA01 ma non a premio). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA 01
- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il quinquennio di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno
- a livello aziendale complessivamente i terreni dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi in tutto il quinquennio di impegno. L'avvicendamento colturale, infatti, si deve sempre riferire ai suddetti terreni, in quanto l'intervento SRA01 si applica su appezzamenti fissi

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il quinquennio di impegno di SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

Intervento sra10 - GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

FINALITÀ

L'intervento prevede un pagamento annuale a ettaro a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le azioni indicate di seguito:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone

10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA10 i seguenti soggetti:

- gricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01 gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

Cosa viene FINANZIATO

L'intervento SRA10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA10 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA10 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agromiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA10 sono applicabili ad «appezzamenti fissi», pertanto, gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale
- Per le azioni 10.1 e 10.4.2 dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata a partire dal 2022 con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide)
- Per azione 10.5.1 dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

IMPEGNI

Sottoazione 10.1.1 - fasce tampone e sottoazione 10.1.2 - siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
 - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
 - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
 - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta
 - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del d.m. 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

- divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 - Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- ASPORTARE l'erba sfalcata
- Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti
- Nella componente vegetale della parte emersa (sponde invadite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 - Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- asportare l'erba sfalcata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	600
10.1.2 fasce tampone boscate	600
10.4.2 zone umide	600
10.5.1 marcite	450

Intervento sra19 - RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

FINALITÀ

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché ad introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Pertanto, l'intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità di contenere alcuni fattori di pressione ambientale e limitare gradualmente l'impatto dei prodotti fitosanitari sull'ambiente.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarietà con uno degli obiettivi della strategia *Farm to Fork* (riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi) e con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relativi al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

Il presente intervento consente di raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture nonché la loro applicazione su larga scala, contribuendo al mantenimento di una elevata qualità delle risorse naturali e rappresenta un'opportunità di ammodernamento e riqualificazione del territorio agricolo a vantaggio degli organismi acquatici e di tutta la biodiversità.

L'intervento SRA19 si articola in tre azioni:

- Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;
- Azione 19.2 - Limitazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;
- Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01 gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA19 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi).

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA19 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA19 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agromiche e Ambientali;

- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro;
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale;
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Condizioni di AMMISSIBILITÀ TRASVERSALI ALLE 3 AZIONI DELL'INTERVENTO SRA 19

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA19 sono applicabili ad «appezzamenti variabili», pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità e gli impegni specifici per singole azioni.

Azione 19.1- RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.1

L'adesione all'azione 19.1 deve riguardare tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari, ad eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo. Sono altresì escluse dall'applicazione dell'Azione 1 le superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno.

La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo colturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a 1 ettaro.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.1

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria.

La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:

- ugelli antideriva ad induzione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno.

L'efficacia della riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 «Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento», consultabile al seguente link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_2644_allegato.pdf.

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine in carico all'azienda utilizzate dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sull'asset aziendale sezione «Macchine» presente su Sis.Co.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: «Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia». Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati trattati e con quale tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli elencati sopra. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda. Inoltre, il beneficiario è tenuto ad indicare l'identificativo del prestatore d'opera in fase di compilazione della domanda di sostegno informatizzata.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato, secondo quanto definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). Tale impegno deve essere assolto entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del quinquennio di impegno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.
- Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:
 - fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
 - fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Azione 19.2 - LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.2

L'adesione all'Azione 19.2 deve riguardare tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture arboree, colture erbacee, colture orticole).

A titolo esemplificativo, un'azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia ed intende aderire all'Azione 19.2 - Gruppo coltura erbacee è obbligato a mettere sotto impegno tutta la superficie a condotta a seminativo e non solo una singola coltura.

La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:

- colture arboree: 1 ha;
- colture erbacee: 7 ha;
- colture orticole: 5 ha.

In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di 10 ettari investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

Il beneficiario può aderire all'Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

A titolo esemplificativo, un'azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all'Azione 19.2:

- Gruppo coltura erbacee; oppure
- Gruppo coltura orticole; oppure
- Entrambi i suddetti gruppi coltura.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.2

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti so-

stanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino ad un massimo di interventi ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l'azione 19.2 sono i seguenti:

- Colture erbacee;
- Colture arboree;
- Colture orticole.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell'Unione Europea al seguente link: https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_it.

Tabella 1 - dettaglio del numero massimo di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Frumento	1
Mais	2
Orzo	1
Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro da industria	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10
Scalogno	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchino	8
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, timo, dragoncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno, fatto salvo diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.3

L'adesione all'azione 19.3 deve riguardare tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais).

La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:

- colture frutticole: 1 ha;

- vite: 1 ha;
- mais: 7 ha.

Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo di difesa innovativo scelto.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.3

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore.

Il beneficiario può aderire ad una o più sotto-azioni o ad uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, come specificato di seguito:

a) È possibile aderire a più sotto-azioni su superfici diverse.

Es. 1 - *Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.*

b) È possibile attuare più metodi di difesa afferenti ad una medesima sotto-azione su superfici diverse.

Es. 2 - *Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo e pero che intende aderire alla Sotto-azione 19.3.02 può aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 e al metodo di difesa 19.3.02.7. L'adesione al metodo 19.3.02.3 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a melo; l'adesione al metodo 19.3.02.7 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a pero.*

Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero.

c) Non è possibile aderire a più sotto-azioni sulla medesima superficie;

d) Non è possibile attuare più metodi di difesa afferenti ad una medesima sotto-azione su una medesima superficie.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Tabella 2 – Sotto-azioni dell'Azione 19.3 con relativa descrizione.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)	19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee, delle Drupacee e del noce dagli insetti nocivi, attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee, delle Drupacee e del noce dagli insetti nocivi attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.	Eseguire almeno n. 8 interventi con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
19.3.02 - Difesa avanzata su Frutticole	19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi. Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa. Sulle drupacee è ammesso l'utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.
	19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Tichiolatura.	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Tichiolatura su melo e pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Tichiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.
	19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>).	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-floritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.
	19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>).	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
	19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>).	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità, ad eccezione dello Spinosad.
	19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla pyri</i> .	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.
	19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly.	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloeosporium</i> .	Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloeosporium</i> su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità.
	19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa. Il periodo minimo di permanenza in campo dei dispenser tradizionali non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
	19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie.	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.04 - Difesa avanzata su vite	19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo - Geraniolo - Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo - Geraniolo - Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisiane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisiane per la difesa contro la peronospora, l'oidio e la botrite della vite. Il piano di difesa fitosanitaria può prevedere l'impiego di altre sostanze ad azione fungicida per il controllo di queste avversità.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.
19.3.07 - Difesa avanzata su colture erbacee	19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
	19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCLS5941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais.	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCLS5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

PREMIO ANNUALE PER LE 3 AZIONI DELL'INTERVENTO SRA 19

Per ogni azione dell'intervento SRA 19 è concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno come riportato di seguito.

Azione 19.1: Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a 14,00 €/ha.

Azione 19.2: Il premio annuale per ogni singolo gruppo coltura è riportato in tabella

Gruppo coltura - Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

AZIONE 19.3 Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato in tabella

Sotto-azione - Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	205
19.3.02 - Frutticole - Difesa avanzata	125
19.3.03 - Vite - Confusione sessuale e antagonisti	185
19.3.04 - Vite - Difesa avanzata	115
19.3.07 - Colture Erbacee - Difesa avanzata	100

NB: I suddetti premi in caso di cumulabilità tra le diverse azioni possono essere ridotti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA

Deve essere presente in azienda il registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con le seguenti voci aggiuntive:

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

- tipologia di azione o sotto-azione attivate sulle superfici aziendali;
- indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
- indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
- dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA E NELLA REPOSITORY DI SIS.CO

Per i beneficiari aderenti all'Azione 1:

- Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio;
- Certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del d.m. 22 gennaio 2014;
- Fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- Certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 3:

- Fatture di acquisto relative all'acquisto dei dispenser tradizionali, biodegradabili, spray e delle formulazioni per l'attuazione della confusione sessuale in forma liquida;
- Fatture di acquisto relative al Virus della granulosa (CpGV) e/o di Rincoti Antocoridi in caso di adesione al sottoimpegno 02 Frutticole - Difesa avanzata;
- Fatture di acquisto relative ad *Anagyrus vladimiri* in caso di adesione al sottoimpegno 03 Vite - Difesa avanzata.

DEMARCATIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento OCM ortofrutta.

Inoltre, si pongono le seguenti limitazioni all'adesione alle azioni dell'intervento SRA19, per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori che nei propri Programmi operativi hanno attivato la produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale (OCM):

- le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendente dalle colture coinvolte, NON possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendente dalle colture coinvolte, possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 solo se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Intervento sra22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIA

FINALITÀ

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per gli agricoltori che si impegnano a gestire l'acqua durante le fasi di asciutta e/o a garantire durante l'intero ciclo colturale del riso un periodo di sommersione più lungo, al fine di preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la «competizione» per l'acqua tra le principali colture.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- Azione 1) Semina in acqua
- Azione 2)
 - Sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche in alternativa alla realizzazione del fosso
 - Sotto-azione 2.2: destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, ad un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA22 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1° gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA22 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSR.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA22 siano sovrapposti, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA22 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo

al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA22 sono applicabili ad «appezzamenti variabili», pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

Superficie minima coltivata a riso:

- Per l'azione 1): la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro
- Per l'azione 2) Sottoazione 2.1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro
- Per l'azione 2) Sottoazione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a 1.000 m². Per quanto riguarda l'estensione massima della superficie ammissibile (non superiore all'1%), si prevede di stabilire un range di tolleranza

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua
- La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniacale, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del pe-

riodo di impegno

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità
2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità
3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

In ciascuna camera interessata dall'intervento il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno

Impegni opzionali - AZIONE 1 E AZIONE 2

IA.1 - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 - mantenimento delle stoppie - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio, anche su una SOL inferiore a quella richiesta con l'impegno base.

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
2. «Sgranatura» della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria

IA.2 – SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

L'impegno IA.2 – sommersione invernale delle risaie - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio, anche su una SOL inferiore a quella richiesta con l'impegno base. L'impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile a tutte le Azioni e Sotto-azioni.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L'impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio anche su una SOL inferiore a quella richiesta con l'impegno base. Tale impegno (IA.3) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

Premio annuale

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SOL pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	200
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	175
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	147,78
Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)
Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	50
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2) Sommersione invernale	200
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	90

Il dirigente
Andrea Azzoni